

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1150-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 23 febbraio 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione di cooperazione in materia di assistenza amministrativa ai rifugiati, adottata a Basilea il 3 settembre 1985

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro dell'Interno
e col Ministro di Grazia e Giustizia**

(V. Stampato Camera n. 1890)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
22 giugno 1988*

ONOREVOLI SENATORI. - Lo scopo della convenzione è la certificazione dello stato civile di un rifugiato che abbia alle spalle più di una frontiera attraversata. Questo, come altri certificati, gli sono dovuti dallo Stato in cui risiede, in base all'articolo 25 della convenzione di Ginevra. Ma come accertare che lo stato civile non si sia costituito in modo diverso negli Stati dove il rifugiato è stato accolto? La convenzione in parola predispone un modulo plurilingue - dispensato da obblighi di traduzione e legalizzazione - di cui ci si deve servire.

L'obbligo che gli Stati firmatari hanno di fornire le informazioni richieste trova un limite nella presunzione che ciò possa nuocere alla sicurezza del rifugiato e della sua famiglia. In ogni caso, la richiesta di informazioni non può essere rivolta allo Stato d'origine del rifugiato.

La Commissione affari esteri giudica positivamente questa convenzione e raccomanda quindi all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

GRAZIANI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

12 gennaio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZARÀ)

18 gennaio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione di cooperazione in materia di assistenza amministrativa ai rifugiati, firmata a Basilea il 3 settembre 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 10 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.